

BGE 45 II 299

Bundesgericht (BGE), 1919-01-01, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_45_II_299

FR: ATF 45 II 299

IT: DTF 45 II 299

Volltext

Obligationenrecht N° 44. habe, vermag dem Kläger darum nicht zu helfen, weil das Bestehen einer sittlichen Pflicht - sofern man dazu auch solche nicht in der Ethik, sondern bloss in gesellschaftlichen Anschauungen wurzelnde Rücksichten rechnen will - wohl die Rückforderung des in Erfüllung derselben Geleisteten ausschliesst (Art. 63 Abs. 2, 239 Abs. 3 OR), aber noch keinen Titel für einen klagbaren Anspruch abgibt. Wäre es anders, d. h. würde aus dem sittlichen Gebote demjenigen, an den es sich richtet, auch rechtlich die Pflicht zu einem entsprechenden Verhalten erwachsen, so wäre die Bestimmung des Art. 63 Abs. 3 OR überflüssig, weil dann von vorneherein von einer «ohne Grund» erfolgten Leistung bzw. ~ner Nichtschuld nicht, gesprochen werden könnte, der Ausschluss der Kondiktion sich also schon nach allgemeinen Grundsätzen von selbst verstehen würde. Dessen besondere Statuierung lässt sich demnach nur so erklären, dass die Bereicherung, weil der durch sie geschaffene Zustand dem sittlichen Bewusstsein entspricht, nicht als ungerechtfertigt gelten soll, obwohl vom Standpunkte des Rechtes aus ein Grund für sie nicht vorliegt. Erzeugt das sittliche Gebot an sich noch keine Rechtspflicht, so kann es aber auch nicht zum Gegenstand eines rechtlich verhinterten Erfüllungsbüßensversprechens gemacht werden, weil ein solches voraussetzt, dass vorher überhaupt ein ~ zu erfüllende Obligation im Rechtssinne vorlag (OSER, Kommentar zum OR S. 5 VII 1 c). Formlose Zusagen der hier vorliegenden Art, durch die ein Vater dem Sohne Zusage zur Ermöglichung einer gewissen Lebenshaltung aussetzt, können denn auch regelmässig nicht in der Absicht der Eingehung einer rechtlichen Verpflichtung abgegeben zu werden, und zählen nach der Anschauung des ~ebens nicht zu denjenigen, mit denen ein ~ solche Absicht, d. h. der Wille einer rechtsgeschäftlichen Bindung, 'Wie 'er zur Begründung einer Obligation nötig ist, verbunden wäre. ..Es handelt sich, dabei um rein freiwillige Leistungen auf Obligationenrecht; N° 45. 299 Zusehen bin, auf deren Zusicherung sie ein im Rechte; wege erzwingbarer Anspruch nicht gültigen lässt. Da demnach die Klage schon mangels Vorliegens eines rechtlich verbindlichen Leistungsversprechens verworfen werden muss, braucht die Frage nicht erörtert zu werden, welche Bedeutung unter Voraussetzung der Annahme eines solchen der Behauptung des Beklagten zuzurechnen wäre, dass die Verhältnisse des Klägers sich inzwischen durch Anfall eines Erbes an seine Frau gebessert hätten, und ob nicht die Vorinstanz den dafür beantragten ~weis hätte abgeben müssen. i Demnach ~kennt das Bundesgericht: . Die Berufung wird gutgeheissen, das Urteil des Obergerichts des Kantons Unterwalden ob dem Wald vom 11. Januar 1919 aufgehoben und die Klage abgewiesen. 45. Sentenza 7 maggio 1919 della IIa Sezione della Corte di Cassazione. Obbligazione personale ~sunto da un socio di una società in nome collettivo a garanzia di un mutuo fatto alla società. - Esso non è obbligato se staute e diverse da quelle previsto . da, l'art. 64 cap. 3 CO e resta pertanto estinto dal concorrente .. dato come ~sso alla "società". A. - La società in nome collettivo Fratelli Valsani ~C)mo fu .Pietro In Bal~, composta da Cesare, Guglielmo e Vittorio Valsani.

prende a mutuo da Antonietti Casimiro in Lugano, n. 31 luglio 1914, 400 (nr., ed. 21 dello stesso mese '2000 fr. S. mutuo di 2000 fr. furono in seguito restituiti 1000 fr. . . ; . . . ' . Le due po- e, finte « per la ditta Valsangiacomo fu ~tt~, : Valsangiacomo Cesare., contengono .la. dichla- , raziointerdicti d~t~ 4apart.e della mutuafora, if SU~ obbligo- . , . j' AB .f~. u' "'7 19f9 . ' 11 300 Obligaüv.: ";Ufßcht. N° 45. a restituzione entro i termini pattuiti ecC. ecc~ infine il passo seguente: «E tutto ciò (il tutto) sotto ogni vin- » colo reale della prefata ditta debitrice e personale del- • » l'infra scritto Cesare Valsangiacomo e sotto' condanna » spontanea e parata esecuzione e rimossa ogni eccezione. » Nel 1916 la ditta Valsangiacomo cadeva in fallimento e otteneva poscia un concordato sulla base del 40 % il quale passava in giudicato malgrado l' opposizione di Casimiro Antonietti: questi ritirava in seguito la pro- centuale concordataria spettantegli sul suo credito di 5000 fr. B. - Con petizione 31 agosto 1917 Antonietti domandava a Cesare Valsangiacomo il pagamento di 2600 fr. corrispondenti all'ammontare del suo credito rimasto insoluto nel concordato. Esso argomentava, in sostanza, come segue : La dichiarazione del convenuto contenuta nelle polizze (« sotto il vincolo personale ») costituisce una obbligazione personale di lui allata a quella assunta dalla società, a maggior garanzia del creditore. Il concordato ha bensì estinto il debito della società, ma non il debito personale contratto dal socio Cesare Valsangiacomo. la cui obbligazione sussiste ancora ed è tuttora efficiente. C. - Il giudice di primo grado, il Pretore di Mendrisio. respinse la domanda. Non è giuridicamente possibile, a~vera esso, distinguere l'obbligo in questione in un debito personale del socio e in un debito della società in nome collettivo, poiché si tratta società non costituisce una persona giuridica. Non potersi considerare l'obbligo assunto dal convenuto neppure come una fideiussione; poiché questo negozio suppone il debito di un terzo e manca.. del resto, di un requisito essenziale, vale a dire della firma personale del fideiussore, Cesare Valsangiacomo non avendo firmato le polizze che «per la ditta Fratelli Valsangiacomo D. . . Di parere contrario si appellò al Tribunale di Appello, 11 quale, con sentenza 12 novembre 1918, accolse la Obligationenrecht. N° 45, 301 petizione. Esso ravvisa nell' obbligo. assunto dal convenuto una fideiussione semplice, destinata ad assistere l' obbligazione principale della società. fideiussione valida anche nella forma poiché la firma del fideiussore vale tanto quale :firma del rappresentante della società che a titolo personale. Non avendo aderito al concordato l'attore ha il diritto di esigere dal convenuto l'ammontare restato scoperto in virtù dell'art. 303 LEF al. 1. D. - Da questa sentenza il convenuto si appellò al Tribunale federale nei termini e nei modi di legge. Considerando in diritto : 10 - A mente dell'art. 564 CO i soci di una società in nome collettivo sono responsabili solidalmente di tutte le obbligazioni della società. Di fronte a quest'ultima, questa responsabilità, pur essendo solidale, è solo sussidiaria nel senso che suppone lo scioglimento della società o la sua esecuzione infruttuosa. L'istanza cantonale consente colla giurisprudenza (RU 37 I p. 160) e colla dottrina (JAEGER. comm. LEF art. 293 osserv. 10 ; REICHEL, comm. art. 293, osserv. 12) a permettere che, per principio, il concordato ottenuto dalla società estingue senz'altro la responsabilità dei soci, nel senso che essi non possono più essere convenuti personalmente per un debito sociale a sensi dell'art. 564 CO ; ma nel caso in esame essa contesta l'applicabilità di questo principio asserendo che l' obbligo assunto dal convenuto sarebbe obbligo diverso di quello incombentegli in virtù dell'art. 564 CO: costituirebbe cioè l'obbligo di un fideiussore semplice che, come tale, non sarebbe colpito dal concordato né estinto per esso. Ma questa tesi non può essere accolta. Anche a prescindere dall'indagine se, assumendo un « vincolo personale» in modo sufficientemente generico il convenuto abbia inteso obbligarsi specialmente in qualità di fideiussore (questione assai

dubbia, perché nelle polizze non è venuto (art. 302 c. 1 CO),
l'inevitabile ragionamento appare daDe seguenti considerazioni: Come ammette la costante
giurisprudenza di questa Corte (RU 17 p. 559 ; 24 II p. 736 ; 31 II p. 636), la società in
nome collettivo non costituisce una persona giuridica. Vero si è che la società può acquistare
diritti ed assumere obbligazioni di qualsiasi natura, e che essa ha la facoltà di stare in
giudizio (art. 559 CO) : ma tutto ciò non le costituisce ancora una persona giuridica per se
stessa (RU 24 II p. 735). A mente del nostro diritto, la società collettiva è una indivisione:
il complesso del suo patrimonio, l'insieme dei suoi beni non le spettano come a persona
giuridica distinta da quella dei soci, sibbene spettano ai soci come proprietà comune : e,
d'altro canto, gli obblighi che le incombono, incombono senz'altro e sino dalla loro origine
ai soci, coll'unico temperamento di legge (art. 564 c. 3), che il singolo socio non può
essere convenuto personalmente non sciolta od esca la società : il che significa solo
che il diritto spettante al creditore della società di convenire il socio resta sospeso fino
ad avveramento dei requisiti, ma non è l'obbligo della società costituisca
obbligazione distinta da quella del socio. Dovendosi quindi ammettere che l'obbligo
assunto dalla società vale come se fosse assunto dal socio, sin dal suo sorgere e in
virtù della legge, un obbligo personale del convenuto, o sia ne segue una doppia
imputazione: anzitutto, che è giuridicamente inammissibile il considerare « il vincolo
personale » di cui nelle polizze come una fideiussione, semplice o solidale, del convenuto,
poiché la fideiussione suppone necessariamente e per definizione un debito altrui ed è,
come insegna ROSENBERG, « la malleveria per un debito altrui »: secondariamente, che
nell'obbligo assunto dal convenuto non può neppure radersi l'assunzione o la
coassunzione di un debito, poiché anche questo, negozio ha per supposto il debito di un
terzo, che l'assuntore vuol far suo. E neanche può sostenere, come fa l'attore, che ob
... , l'obbligo assunto dal convenuto sia obbligo per se stesso,
distinto da quello che gli incombe per legge (art. 564 CO) e che pertanto non sarebbe
stato colpito dal concordato. La causa dell'obbligazione in questione non era che una sola e
consisteva nell'obbligo incombente alla società in linea principale ed ai singoli soci, in
linea sussidiaria ma solidale, di restituire all'attore i mutui del 3 e 21 luglio 1914. Data
l'unità della causa non poteva sorgere che una sola obbligazione e cioè malgrado la
solidarietà, la quale per se stessa non è costitutiva di obbligazione diversa, ma serve solo
dimaggior garanzia. Sarebbe concepibile invece che, poiché l'obbligo solidale di cui all'art.
564 c. 3 è solo sussidiario, il convenuto avesse inteso eliminare questa sussidiarietà e rendersi
responsabile per il debito immediatamente, cioè anche prima dello scioglimento o
dell'escusione della società. Ma questa ipotesi non ha valore nel caso in esame in cui, di
fatto, la società era già scissa ed in fallimento quando ottmme il concordato e il
convenuto fu chiamato in giudizio per il pagamento del residuo. E, finalmente, non regge
neppure l'argomento che il convenuto mirasse a garantire l'attore contro gli effetti di un
futuro concordato della società, vale a dire intendesse rinunciare, per quanto potesse
concernere, ad opporgli il concordato col suo effetto estintivo della responsabilità dei
soci. Siffatta pattuizione non sarebbe valida. Essendo i soci senz'altro tenuti degli obblighi
della società e operando il concordato di essa « eo ipso » (RU 37 I p. 160) come modo di
estinzione della loro responsabilità, essa significherebbe rinuncia anticipata e per se stessa
illecita ad invocare un futuro concordato. Il Tribunale federale pronuncia: 10 L; appello e
inmesso .

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.